

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

a cura di Francesco Casarola (francesco@casarolasportslaw.com)

- **Collegio di Garanzia del CONI: sulla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva per soggetti non più tesserati** ([Decisione n. 11 del 08 marzo 2018](#)).

Il Collegio di Garanzia del CONI si è espresso sulla giustiziabilità di soggetti tesserati quando sono avvenuti i fatti sanzionati. Dichiarando infondate le eccezioni della difesa. In particolare il supremo organo del CONI ha affermato: *“I soggetti tesserati con le Federazioni Sportive devono ritenersi, infatti, pacificamente soggetti alle “giurisdizione” degli organi della giustizia sportiva, per fatti verificatisi quando erano tesserati ed anche nel caso in cui il tesseramento è venuto meno nel corso dell’azione disciplinare e del conseguente giudizio.”*

- **Corte Federale d’Appello: attività inerente l’attività sportiva** ([C.U. n. 86 del 08 marzo 2018](#)).

La Corte Federale d’Appello ha stabilito che l’espressione “infrazioni inerenti all’attività agonistica” va interpretata in relazione all’articolo 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. In particolare affermando ciò: *“Quest’ultimo è appunto il caso che ci occupa giacché il sig. Aimo Diana è chiamato a rispondere come tecnico tesserato per la società Melfi di una infrazione disciplinare certamente connessa all’attività agonistica. Non colgono infatti nel segno sul punto le considerazioni sviluppate dai ricorrenti circa il fatto che per attività agonistica dovrebbe intendersi esclusivamente quella che si svolge durante la gara. Fondatamente ha infatti rilevato il Tribunale Federale che l’espressione “infrazioni inerenti all’attività agonistica” va interpretata in relazione a quanto previsto dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio, che impone al direttore di gara di refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima che durante e dopo lo svolgimento della gara, compresi quindi i comportamenti certamente da intendersi come inerenti all’attività agonistica analoghi a quelli che sono oggetto del presente procedimento disciplinare.”*

- **Corte Sportiva d’Appello FIGC: tesseramento extracomunitari nel calcio a 5.** ([C.U. n. 105 del 15 marzo 2018](#)).

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha stabilito, in riferimento ai limiti di tesseramento di cui all’art. 40 quinquies delle NOIF. Che la ratio di tale disposizione è da riferire alla singola squadra e non alla società sportive nel complesso. In particolare è stato affermato: *“a) l’art. 40 quinquies delle NOIF in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della divisione nazionale calcio a 5 prevede che ogni società affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all’U.E. (c.d. cittadini extracomunitari)*

Invero la ratio della disposizione in questione è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla società sportiva nel suo complesso ma deve tener conto della attività che ciascuna società svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi dotati certamente di una autonomia e svincolati l’uno dall’altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all’ingresso di calciatori esterni all’U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre -

sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo - che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l'uno dall'altro. L'interpretazione di ogni disposizione deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logicosistemico e non fermarsi esclusivamente alla "lettera" della disposizione enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa."

- **Corte Sportiva d'Appello FIGC: applicabilità dell'art. 14 CGS.** ([C.U. n. 107 del 20 marzo 2018](#)).
La Corte Sportiva d'Appello FIGC ha affermato tale principio in riferimento all'applicazione dell'art. 14 CGS nei confronti della società ospite. *"La Società F.C. Crotone sostiene che, nel caso in esame, il richiamo all'art. 14 C.G.S., operato dal Giudice Sportivo, sarebbe errato, dal momento che tale norma troverebbe applicazione esclusivamente con riferimento ai fatti violenti avvenuti all'interno di e/o presso le aree esterne adiacenti all'impianto sportivo proprio della società la cui tifoseria ha posto in essere la condotta sanzionabile ai sensi della norma in questione. Ne conseguirebbe, quindi, l'inapplicabilità del predetto articolo alla fattispecie in esame, in ragione della circostanza per cui il Crotone, nel corso della gara oggetto del presente procedimento, era ospite presso l'impianto sportivo del Benevento, impianto dove si è verificato il fatto violento in oggetto."*